



PREMIALITA' PER LA PROVA FINALE

- Visto il Consiglio di Dipartimento del 2 luglio 2014;
- Viste le determinazioni delle Giunte di Dipartimento del 3 novembre 2021 e del 22 marzo 2022;

La Commissione di laurea può:

1. **Concedere ai propri laureandi n. 1 (uno) punto**, in aggiunta al voto di partenza, per quegli studenti che conseguono il titolo nella durata legale del corso di studi (*3 anni per la laurea; 2 anni per la laurea magistrale; 5 anni per la laurea magistrale a ciclo unico*)*;
2. **Concedere ai propri laureandi n. 1 (uno) punto**, in aggiunta al voto di partenza, per quegli studenti che abbiano partecipato con profitto al Programma Erasmus, a condizione che abbiano acquisito CFU.

*CASISTICA:

CASO 1: se uno studente viene iscritto come II titolo al II anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni e lo studente riesce a conseguire il titolo entro 4 anni, viene considerato **in corso ed è possibile attribuire il punto aggiuntivo**.

CASO 2: se uno studente viene iscritto come II titolo al II anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni e lo studente consegue il titolo entro 5 anni, viene considerato **fuori corso perché avrebbe dovuto terminare in 4 anni vista l'abbreviazione di carriera di cui ha usufruito. In tal caso non è possibile attribuire il punto aggiuntivo**.

CASO 3: se lo studente viene iscritto anche per un solo anno come studente ripetente è considerato **sempre come fuori corso. In tal caso non è possibile attribuire il punto aggiuntivo**.

CASO 4: se lo studente sospende o congela l'iscrizione al corso di studio, gli anni di sospensione o di congelamento non sono conteggiati ai fini dell'iscrizione. In questo caso **il punto aggiuntivo** può essere dato solo se gli anni effettivi di iscrizione sono pari o minori della durata legale del corso a cui lo studente è iscritto.

CASO 5: *trasferimenti in ingresso provenienti da classe diversa.*

5A Se lo studente viene iscritto al primo anno di un corso di laurea diverso da quello di provenienza, **il punto aggiuntivo può essere assegnato solo se lo studente riesce a conseguire il titolo entro la durata legale del corso**.

5B Se, invece, lo studente viene iscritto ad un anno successivo al primo di un corso di laurea diverso da quello di provenienza, **il punteggio aggiuntivo può essere assegnato solo se lo studente riesce a conseguire il titolo in corso**. ESEMPIO: se uno studente viene iscritto al II anno di un corso di laurea della durata di 3 anni e lo studente riesce a conseguire il titolo entro 2 anni, viene considerato **in corso**.

In entrambi i casi, ai fini del conteggio degli anni di iscrizione, saranno considerate solo le iscrizioni sul nuovo corso presso la LUMSA, perché il corso di laurea di provenienza è diverso.

CASO 6: *trasferimenti in ingresso provenienti da stessa classe.*

Se uno studente viene iscritto al primo anno di corso, **il punteggio aggiuntivo non può essere assegnato perché lo studente ripete due volte il primo anno dello stesso corso.**

Se uno studente viene iscritto ad anni successivi al primo, **il punteggio aggiuntivo può essere assegnato solo se è fatta salva una progressione di carriera in corso e lo studente riesce a conseguire il titolo entro la durata legale del corso.**

Se, invece, lo studente impiega più della durata legale del corso, è considerato come fuori corso.

ESEMPIO: lo studente che si trasferisce dalla stessa classe e che nell'ateneo di provenienza è iscritto al secondo o al terzo anno e ottiene alla LUMSA un'iscrizione al secondo anno, non potrà mai essere considerato in corso.

In questo caso ai fini del conteggio degli anni di iscrizione saranno considerate anche le iscrizioni sul corso di studio di provenienza, perché si tratta sempre dello stesso corso.

CASO 7: se lo studente effettua un passaggio di corso di studio, **è possibile attribuire il punto aggiuntivo solo** se le iscrizioni attive sul nuovo corso sono pari o minori alla durata legale del corso di studio cui si è iscritti.

Se, invece, le iscrizioni sono superiori alla durata legale del corso, lo studente sarà considerato fuori corso e non **sarà possibile attribuire il punto aggiuntivo.**

CASO 8: se lo studente effettua un passaggio di ordinamento sullo stesso corso, sono considerate ai fini del conteggio degli anni di iscrizione, anche gli anni precedenti sebbene maturate su un altro ordinamento, poiché il corso è sempre lo stesso. **In tal caso non sarà possibile attribuire il punteggio aggiuntivo se le iscrizioni sono superiori alla durata legale del corso.**

CASO 9: se lo studente chiede una ricognizione degli anni di iscrizione confermando la volontà di rimanere iscritto sullo stesso corso, gli anni di interruzione non sono considerati ai fini del conteggio degli anni di iscrizione. In questo caso, se le iscrizioni successive alla ricognizione rientrano nella durata legale del corso, **è possibile attribuire il punto aggiuntivo.**

Roma, 6 aprile 2022